



COMUNE DI MOZZAGROGNA

MEDAGLIA D'ARGENTO AL MERITO CIVILE

Provincia di CHIETI

Piazza San Rocco,1 – 66030 Mozzagrogna (CH)

Tel. 0872 600111 – Fax 0872 578583 – e-mail: info@comunemozzagrogna.it

www.comunemozzagrogna.it - P.IVA 00251720694

CCDI PER L'UTILIZZO DELLE RISORSE DECENTRATE ANNO 2018

Premessa generale

Il 21 maggio 2018 è stato stipulato il CCNL 2016/2018 per il personale del comparto Funzioni Locali, i cui effetti decorrono dal 22 maggio 2018.

Il nuovo contratto nazionale ha ridisciplinato, in modo significativo, tutta la materia preordinata all'erogazione del trattamento economico accessorio al personale, ed in particolare le regole per la costituzione e l'utilizzo del fondo risorse decentrate (art.67 e art.68), per il riconoscimento dei premi individuali (art.69) e delle indennità connesse alle condizioni di lavoro (art.70-bis), per incentivare gli operatori della Polizia Locale (titolo VI) e gli incaricati di specifiche responsabilità (art.70-quinquies).

Il titolo II ha riscritto, tra l'altro, l'intero quadro delle relazioni sindacali.

Il concreto recepimento, a livello decentrato, delle modifiche intervenute, presenta dunque oggettive difficoltà e necessita di un congruo margine di tempo per definire la nuova disciplina applicativa dei vari istituti demandati alla contrattazione integrativa specie considerando che, dal 2015, il comune di Castel Frentano è l'ente capofila di una convenzione ex art.30 D.Lgs. n.267/2000 stipulata con i comuni di Mozzagrogna, Paglieta e Treglio per la gestione associata dell'ufficio personale, la quale contempla anche l'attivazione della contrattazione collettiva integrativa territoriale che, peraltro, in passato è stata già attuata con la stipula, avvenuta il 5 gennaio 2016, del primo contratto collettivo decentrato integrativo normativo di livello territoriale (CCDILT).

Pertanto allo stato, e con riferimento al contratto collettivo decentrato integrativo per l'utilizzo del fondo risorse decentrate relativo all'anno 2018, si appalesa ragionevole stipulare un accordo-ponte che proroghi, sostanzialmente, gli effetti del previgente CCDI economico 2017 stipulato lo scorso 9 maggio 2017.

Tale soluzione, oltre che opportuna, risulta consentita dall'art.8, comma 7, del nuovo CCNL (ma ancor prima dall'art.4, comma 4, del CCNL 22 gennaio 2004).

Resta comunque fermo l'impegno delle parti, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, a svolgere ogni utile sforzo finalizzato a pervenire, entro la fine di quest'anno, non solo alla definizione del nuovo contratto collettivo decentrato integrativo normativo di livello territoriale, propedeutico alla stipula del CCDI economico per il 2019, ma anche alla revisione del sistema di graduazione delle posizioni organizzative e del sistema di misurazione e valutazione della performance del personale.

Art.1 – Composizione delle delegazioni

1. La composizione della delegazione di parte datoriale risulta definita dall'art.42 del vigente regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.
2. La delegazione di parte sindacale è individuata ai sensi dell'art.7, comma 2, del CCNL 21 maggio 2018 (già art.10, comma 2, del CCNL 1 aprile 1999).

Art. 2 – Campo di applicazione e durata

1. Il presente contratto collettivo decentrato integrativo (di seguito indicato come CCDI economico), si applica a tutto il personale dell'ente con rapporto di lavoro sia a tempo indeterminato che determinato nel rispetto, in particolare, di quanto previsto dal contratto collettivo decentrato integrativo normativo di livello territoriale stipulato il 5 gennaio 2016 nell'ambito della convenzione per la gestione associata dell'Ufficio Personale (di seguito indicato come CCDILT normativo).
2. Il presente CCDI economico concerne l'anno 2018 ma, ai sensi dell'art.8, comma 7, del CCNL 21 maggio 2018 (già art.4, comma 4, del CCNL 22 gennaio 2004), esso conserva comunque la sua efficacia sino alla stipulazione del contratto successivo.
3. Gli effetti del presente CCDI economico decorrono dal giorno successivo alla sua stipulazione, salve diverse decorrenze previste nel contratto stesso.

Art. 3 – Risorse disponibili

1. Con determina n.84/163 del 23.10.2018 il competente funzionario comunale, sulla base di quanto previsto sia dalle vigenti disposizioni contrattuali e legislative che dall'atto di indirizzo emanato dalla giunta con delibera n.24 del 27.02.2018, ha quantificato in **€ 19.031,95** l'ammontare provvisorio del fondo risorse decentrate relativo all'anno 2018, il quale risulta così composto:
 - risorse stabili (al netto di € 16.004,77 per le riduzioni di legge) € 14.031,95;
 - risorse variabili € 5.000,00;
 - fondo lavoro straordinario € 0,00.
2. L'importo incentivante le funzioni tecniche (art.93 D.Lgs. n.163/2006 e art.113 D.Lgs. n.50/2016) è stato ricompreso, ai sensi dell'art.67, comma 3, lettera c), del CCNL 21 maggio 2018, all'interno delle risorse variabili (€ 5.000,00).

Art. 4 – Utilizzo delle risorse stabili

1. L'ammontare delle risorse stabili (€ 14.031,95) verrà utilizzato prioritariamente per il finanziamento dei seguenti istituti:
 - indennità di comparto (quota a carico delle risorse decentrate stabili);
 - progressioni economiche orizzontali.
2. Le risorse che residueranno andranno ad incrementare la disponibilità delle risorse variabili.

Art. 5 – Indennità di comparto

1. L'istituto trova applicazione secondo la disciplina recata dall'art.33 del CCNL 22 gennaio 2004.
2. La quota dell'indennità che, ai sensi della tabella D allegata al CCNL 22 gennaio 2004 graverà nell'anno 2018 sulle risorse stabili, è stimata in **€ 1.526,88**.

Art. 6 – Progressione economica orizzontale

1. L'istituto trova applicazione secondo la disciplina recata dall'art.7 del CCDILT normativo.
2. La spesa per le PEO già attribuite che, nell'anno 2018, graverà sulle risorse stabili, è stimata in **€ 6.110,64**.
3. Per l'anno 2018, diversamente da quanto stabilito dall'art.6, comma 3, del CCDI economico 2017 stipulato il 9 maggio 2017, ed in considerazione della necessità di rispettare il limite di spesa introdotto dall'art.23, comma 2, del D.Lgs. 25.05.2017 n.75, non è possibile l'attribuzione di alcuna nuova PEO.

Art. 7 – Utilizzo delle risorse variabili

1. L'ammontare delle risorse variabili (€ 5.000,00), a cui va aggiunta l'eventuale disponibilità residuale derivante dalle risorse stabili, verrà utilizzato per il finanziamento dei seguenti istituti:
 - compensi per specifiche responsabilità;

Handwritten signatures:
A large cursive signature 'A' and a smaller signature 'B' are present in the bottom right corner of the page.

- indennità per maneggio valori;
- indennità di rischio;
- indennità per mancata fruizione del giorno di riposo settimanale;
- incentivazione della performance;
- incentivi per funzioni tecniche.

Art. 8 - Compenso per specifiche responsabilità

1. L'istituto trova applicazione secondo la disciplina recata dall'art.8 del CCDILT normativo.
2. La spesa per l'erogazione del compenso in parola è stimata in **€ 4.000,00**.

Art. 9 - Indennità per maneggio valori

1. L'istituto trova applicazione secondo la disciplina recata dall'art.12 del CCDILT normativo.
2. La spesa per l'erogazione dell'indennità in parola è stimata in **€ 250,00**.

Art. 10 - Indennità di rischio

1. L'istituto trova applicazione secondo la disciplina recata dall'art.10 del CCDILT normativo.
2. La spesa per l'erogazione dell'indennità in parola è stimata in **€ 300,00**.

Art. 11 - Indennità per mancata fruizione del giorno di riposo settimanale

1. L'istituto trova applicazione secondo la disciplina recata dall'art.14 del CCDILT normativo.
2. La spesa per l'erogazione dell'indennità in parola è stimata in **€ 400,00**.

Art. 12 - Incentivazione della performance


1. L'istituto trova applicazione secondo la disciplina recata dall'art.6 del CCDILT normativo e dal vigente sistema di misurazione e valutazione della performance del personale (in particolare articoli 6-16-17).
2. La spesa per l'erogazione dell'incentivo in parola è determinata in **€ 1.444,43**.
3. Tale importo, la cui entità è coerente con la prescrizione contenuta nell'art.68, comma 3, del CCNL 21 maggio 2018, sarà automaticamente incrementato con le eventuali economie risultanti dalle risorse stanziare in via previsionale per gli altri istituti, ad esclusione di quelle di cui al successivo art.14.

Art. 13 - Compenso per lavoro straordinario

1. L'istituto trova applicazione secondo la disciplina recata dall'art.17 del CCDILT normativo.
2. La spesa per l'erogazione del compenso in parola è stimata in **€0,00**.

Art. 14 - Incentivi per funzioni tecniche

1. L'istituto trova applicazione, tenuto conto di quanto previsto dall'art.16 del CCDILT normativo, secondo la disciplina stabilita dal regolamento comunale adottato ai sensi del previgente art.93, comma 7-bis, del D.Lgs. n.163/2006 (sino al 18.04.2016), ovvero dal regolamento comunale da adottare ai sensi dell'art.113 del D.Lgs. n.50/2016 previa definizione dei relativi criteri in sede di contrattazione decentrata integrativa (dal 19.04.2016), criteri che, peraltro, vengono definiti nel successivo art.15.
2. La spesa per l'erogazione dell'incentivo in parola, a valere sulle risorse decentrate variabili all'uopo vincolate, è stata stimata dal responsabile del Settore, per l'anno 2018, in **€ 5.000,00**.



Art. 15 – Criteri per ripartizione incentivi ex art.113 D.Lgs. n.50/2016

PREMESSA

L'art. 113 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (codice dei contratti pubblici), rubricato "Incentivi per funzioni tecniche", riproducendo analoghe disposizioni previgenti, consente di ripartire, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura, l'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito, ai sensi del comma 2, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, per erogare emolumenti economici accessori a favore del personale interno alle Pubbliche Amministrazioni per attività, tecniche e amministrative, nelle procedure di programmazione, aggiudicazione, esecuzione e collaudo (o verifica di conformità) degli appalti di lavori, servizi o forniture.

L'art. 113 costituisce attuazione del criterio direttivo di delega (art. 1, lett. rr) legge n. 11/2016) per il quale il compenso incentivante da poter riconoscere a particolari categorie di dipendenti pubblici doveva riguardare determinate e specifiche attività di natura "tecnica", non più legate alla fase propedeutica alla realizzazione di opere pubbliche, quali ad esempio la progettazione, quanto piuttosto a quelle della programmazione, predisposizione e controllo delle procedure di gara e dell'esecuzione del contratto.

La norma si divide sostanzialmente in due parti:

- il comma 1 stabilisce quali sono le specifiche voci di costo che gravano sul piano economico dell'intervento o sul bilancio della stazione appaltante;
- i commi successivi stabiliscono principi e criteri per la modulazione e corresponsione dell'incentivo, che dovranno essere declinati in appositi regolamenti degli enti che costituiranno la base sulla quale la contrattazione integrativa si svolgerà per disciplinare la ripartizione della quota dell'80% del fondo.

Nell'ambito degli stanziamenti previsti dal comma 1, per appalti di lavori, servizi e forniture, le amministrazioni considerano il fondo per le funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti.


Come precisa la relazione tecnica al nuovo Codice "le amministrazioni pubbliche dovranno provvedere a risorse invariate e dunque nell'ambito degli stanziamenti di bilancio previsti destinano a tal fine un fondo in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici".

All'interno del valore massimo del 2% dell'importo a base di gara la quota dell'80% è destinata ad incentivi per il personale, mentre la restante quota (20%) è destinata alle finalità dettate dalla norma, la cui concreta attuazione è rimessa alle decisioni della stazione appaltante.

La quota dell'80% è riferita ad attività ben individuate dalla legge, e di conseguenza i destinatari sono i soggetti che svolgono le medesime attività e quelli che vengono incaricati di collaborare alle stesse. A questi fini si richiama la delibera della Sezione Autonomie della Corte dei Conti n. 18/2016 che, ai fini dell'individuazione dei collaboratori, richiede "una stretta collaborazione funzionale e teleologica rispetto alle attività da compiere".

Ad integrazione della predetta norma è intervenuto l'articolo 76 del decreto legislativo n. 56 del 2017, il quale ha riferito l'imputazione degli oneri per le attività tecniche ai pertinenti stanziamenti degli stati di previsione della spesa, non solo riguardo agli appalti di lavori (come da formulazione originaria della norma), ma anche a quelli di fornitura di beni e servizi, seguendo un orientamento della giurisprudenza contabile (cfr. Corte Conti, sez. contr. Lombardia, par. n. 333/2016).

A chiarire ulteriormente la portata applicativa dell'articolo è intervenuta la Corte dei Conti, con delibera della Sezione autonomie n. 18/2016 sopra citata, con particolare riguardo a situazioni che coinvolgono la progettazione e ai destinatari dell'incentivo.



La Sezione ha comunque puntualizzato alcune condizioni ritenute necessarie per soddisfare i requisiti della norma e consentire quindi una sua corretta applicazione.

Tra queste, si citano le seguenti:

a) la funzione del collaboratore deve porsi in collegamento strettamente funzionale con l'attività da svolgere;

b) la regolamentazione dell'ente dovrà correttamente definire il concetto di "collaboratore" per evitare un ingiustificato ampliamento dei destinatari dell'incentivo;

c) la necessità di inserire i collaboratori in apposita struttura di staff individuandone le funzioni ai fini delle diverse attività che possono essere incentivate.

Il suddetto quadro normativo va necessariamente completato con il tema dei limiti di spesa per la erogazione degli incentivi per la progettazione e per funzioni tecniche.

In tale ambito, va ricordato che l'articolo 9 comma 2bis del dl 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010 disponeva che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 e che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate.

In seguito l'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017, ha disposto, a decorrere

dal 1° luglio 2017, che *"l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016"*.

Si è posto quindi il problema di comprendere se i compensi erogati a carico del predetto fondo per gli incentivi tecnici, dovessero essere computati ai fini del rispetto dei limiti del trattamento accessorio disposti dal succitato articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017.

Sulla specifica questione, con un mutato orientamento giurisprudenziale, la Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, con la deliberazione n. 7/2017, ha affermato che gli incentivi di cui all'articolo 113, comma 2 del decreto legislativo n. 50/2016 **"sono da includere nel tetto dei trattamenti accessori di cui all'articolo 1, comma 236, legge 208/2015"** (Legge di stabilità 2016), alla luce della distinzione tra incentivi cd "alla progettazione", che erano previsti dal non più vigente articolo 93, comma 7 ter, del decreto legislativo n. 163/2006, e gli incentivi per le funzioni tecniche, di cui al soprarichiamato articolo 113 del nuovo Codice dei Contratti.

Il medesimo orientamento viene ribadito dalla Sezione delle Autonomie, nella deliberazione n. 24/2017.

Successivamente ai menzionati approdi giurisprudenziali, è intervenuto il comma 526 dell'articolo unico della legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018) che ha integrato l'art. 113 con l'inserimento del comma 5-bis, che così recita: *"gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture"*.

Ciò ha consentito di superare i summenzionati orientamenti della Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, e di approdare all'affermazione del fondamentale principio per cui - anche se l'allocazione contabile degli incentivi di natura tecnica nell'ambito del medesimo capitolo di spesa per i singoli lavori, servizi o forniture potrebbe non mutarne la natura di spesa corrente - **"la contabilizzazione prescritta ora dal legislatore sembra consentire di desumere l'esclusione di tali risorse dalla spesa del personale e dalla spesa per il trattamento economico accessorio"** (cfr Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, delibera n. 6/2018).

Pertanto il nuovo intervento nomofilattico della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, è codificato nel dispositivo della succitata deliberazione n. 6/2018, ove è espresso il seguente ed importante principio di diritto: **"Gli incentivi disciplinati dall'art. 113 del d.lgs. n. 50 del 2016 nel testo modificato dall'art. 1, comma**



526, della legge n. 205 del 2017, erogati su risorse finanziarie individuate ex lege facenti capo agli stessi capitoli sui quali gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi e forniture, non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75 del 2017".

I compensi legati all'attività di progettazione (art. 93, commi 7/bis, 7/ter e 7/quarter del D. Lgs. n. 163/2066) vengono erogati ai dipendenti e ai loro collaboratori, per le attività espletate sino al 18.04.2016 sulla base dei criteri previsti nell'apposito regolamento comunale approvato con delibera di G.C. n. 32 del 31.05.2016.

Dal 19.04.2016 è entrato in vigore il D. Lgs. n. 50/2016 che ha abrogato il D.Lgs. n. 163/2006 introducendo, come detto, all'art. 113, una nuova disciplina in materia denominata "Incentivi per funzioni tecniche".

Pertanto per le attività espletate riferibili a contratti banditi successivamente al 18.04.2016, vengono di seguito definiti i criteri e le modalità per la ripartizione, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura, della quota di fondo per le funzioni tecniche da destinare ai dipendenti interessati.

RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO

La quota di fondo destinata alle prestazioni per le funzioni tecniche, che comprende gli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Amm.ne, viene ripartita tra i dipendenti interessati, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura, come segue:

LAVORI PUBBLICI				
Tabella A	%	Prestazione	Funzione	%
A1	65	Responsabilità Procedimento e Programmazione	Responsabile del procedimento e programmazione Eventuali Collaboratori	60 5
A2	5	Centrale Di Committenza	Responsabile Centrale di Committenza Eventuali Collaboratori	3 2
B	10	Validazione progetto	Responsabile del procedimento	10
C	15	Direzione lavori/ Direzione Esecuzione	Tecnico responsabile	10
			Tecnico collaboratore firmatario di elaborati	5
D	5	Collaudo Tecnico Amministrativo/Cert. Regolare	Tecnico incaricato	5
		Esecuzione/Conformità e/o Collaudo Statico		
	100			100

Per quanto attiene alla ripartizione delle somme relative alle singole fasi previste per le attività riportate nella precedente tabella, si precisano le seguenti ulteriori ripartizioni in base all'effettiva attività svolta dal soggetto incaricato:

Attività A "Responsabilità Procedimento e Programmazione"

<u>TTabella B</u>	FASE DELLA ATTIVITA'	PERCENTUALE SPETTANTE 65%	
OPERE LAVORI	Dalla programmazione fino al contratto di appalto dei lavori	A1	50
	Esecuzione del contratto	A2	50

Attività D "Collaudo"

<u>TTabella C</u>	FASE DELLA ATTIVITA'	PERCENTUALE SPETTANTE 5%	
OPERE LAVORI	Collaudo Tecnico Amministrativo/Certificato di Regolare Esecuzione	D1	70
	Collaudo Statico	D2	30

FORNITURE E SERVIZI (SOLO PER IL CASO IN CUI E' OBBLIGATORIO NOMINARE IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE).			
1. ATTIVITA' GENERALE	2. QUOTA %	3. ATTIVITA' SPECIFICA	4. %
PROGRAMMAZIONE BENI E SERVIZI	5	Responsabile Programmazione dell'Ente	5
UFFICIO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	65	Responsabile del Procedimento Collaboratori tecnici ed amministrativi	50 5
FASE DI GARA (CUC)	5	Responsabile Centrale di Committenza	10
		Eventuali collaboratori	5
FASE DI ESECUZIONE	20	Direzione esecuzione del contratto	15
		Collaboratori tecnici e amministrativi	5
REGOLARE ESECUZIONE	5	Verifica conformità	5
TOTALE	100		100

MODALITA' DI CORRESPONSIONE DELL'INCENTIVO

La corresponsione dell'incentivo è disposta previo accertamento delle specifiche attività svolte dai dipendenti interessati, una volta concluso il relativo procedimento.

Nel caso che un dipendente abbia eseguito più attività fra quelle sopra elencate, le percentuali di ripartizione vengono cumulate fra loro.

Nel caso non si preveda la nomina di collaboratori, la relativa quota parte incentivante sarà percepita dal soggetto che ha eseguito la prestazione principale.

Gli incentivi corrisposti nell'anno non possono in ogni caso superare il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.

I criteri stabiliti con il presente accordo regolano anche il riparto del fondo accantonato prudenzialmente in virtù di quanto stabilito dall'art. 113 del D.Lgs. n. 50/ per

incentivare prestazioni rese prima dell'approvazione del regolamento che recepirà i medesimi criteri. L'adozione del regolamento è condizione essenziale ai fini del legittimo riparto tra gli aventi diritto delle risorse accantonate sul fondo (pro futuro).

Art. 16 – Clausole finali e di rinvio

1. Entro il mese di dicembre 2018 le parti si incontreranno ai fini di verificare lo stato di attuazione del presente CCDI economico.
2. Per quanto non previsto dal presente CCDI economico si fa rinvio al CCDILT normativo, nonché alle specifiche disposizioni previste in materia dai CCNL del comparto Funzioni Locali e dalle leggi nel tempo vigenti.
3. Le parti si riservano di riaprire il confronto qualora dovessero emergere nuove esigenze, ovvero dovessero intervenire mutamenti nel quadro di riferimento delle clausole definite nel presente CCDI economico.



Accordo siglato il 6/11/2018

Il presidente della delegazione trattante

(Segretario comunale dott.ssa Evelina Di Fabio)

I componenti della delegazione di parte sindacale

BATTISTELLA FRANCESCO (CISL)




Accordo stipulato il 6/12/2018 a seguito delibera G.C. n. 49 del 29/11/2018

Il presidente della delegazione trattante

(Segretario comunale dott.ssa Evelina Di Fabio)

I componenti della delegazione di parte sindacale

delegazione di parte sindacale

 **CISL FP**

